

**LE IDEE**

## Il grande malinteso sulla legge elettorale

MICHELE AINIS

**N**ON È vero. Potranno esserci mille e una ragione per stirare la legislatura fino alla sua scadenza naturale, ma non è vero che le elezioni anticipate siano ormai impossibili perché l'ha decretato la Consulta. Non è vero che quest'ultima abbia reso obbligatorio il varo d'una legge elettorale, per rendere armonica la formazione di Camera e Senato. E non è vero che la nuova legge debba riflettere per forza un impianto proporzionale, senza troppe deviazioni o alterazioni. Insomma, nessun sottinteso nelle motivazioni dei giudici costituzionali. Piuttosto, un grande malinteso.

SEGUE A PAGINA 29

## IL GRANDE MALINTESO SULLA LEGGE ELETTORALE

<SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

MICHELE AINIS

**F**ORSE dolosamente alimentato da un certo fronte di partiti e di correnti di partito, ostili al voto in primavera; o forse generato dallo spreco d'inchostro nelle motivazioni (99 pagine). Se scrivi troppo, si sa, i tuoi lettori sceglieranno fior da fiore, e magari ti metteranno in bocca concetti che non avevi masticato. Ma il brano decisivo si legge nel finale, come nei gialli di Agatha Christie. Questo: «La Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

Ma in primo luogo, nulla di nuovo sotto il sole: un'affermazione analoga venne già espressa a chiare lettere nella sentenza n. 1 del 2014, quella che arrostì il Porcellum. In secondo luogo, e soprattutto, questo concetto non sbuca come un fungo nel bosco. Si lega viceversa al punto precedente, dedicato all'assenza di clausole di salvaguardia nell'Italicum. Che era figlio di un azzardo, d'una scommessa sulla pelle degli elettori. Giacché presumeva i funerali del Senato, disegnando un'unica Camera politica, con un vincitore anch'esso unico e trionfante. Dopo di che, nel referendum del 4 dicembre, gli italiani hanno mandato in fallimento la scommessa. Lasciando sopravvivere pertanto un sistema schizofrenico, supermaggioritario di qua, superproporzionale di là.

Ecco, era questa l'anomalia costituzionale da cui la nuova sentenza della Corte ci mette al riparo. Quel brano conclusivo suona pertanto come un'ammonizione, un cartellino

giallo nei riguardi dei politici. Dice: non fatelo mai più. Però non dice che il sistema elettorale, quale risulta dopo questa decisione, sia ancora impraticabile. Non lo dice giacché altrimenti la Consulta avrebbe dovuto sanzionarlo ulteriormente, rimproverarlo, depurarlo dai suoi congegni reciprocamente incompatibili. E infatti nelle motivazioni (punto 9.2) si legge casomai l'asserzione contraria: «La normativa che resta in vigore è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo». In ogni momento, per l'appunto; anche domani. Morale della favola: si può sempre migliorare la coerenza dei sistemi elettorali di Camera e Senato; si possono livellare soglie, premi, preferenze; però i due sistemi, qui e oggi, non suonano così incoerenti da rendere impossibile il voto anticipato. Né la Consulta si è spinta fino a pronunciare un monito sull'immediata revisione della legge elettorale. Difatti l'unico invito al Parlamento si legge al punto 12.2 della motivazione. Annullando il potere dei plurieletti di decidere il proprio collegio d'elezione, e di decidere perciò le sorti di chi li segue nella lista, la Corte Costituzionale ha lasciato sopravvivere il criterio residuale del sorteggio. Ha dovuto farlo, perché altrimenti avrebbe aperto un vuoto normativo. Ma quel criterio non è il più soddisfacente, sicché il legislatore farebbe meglio a rimpiazzarlo «con altra e più adeguata regola». E se invece l'organo legislativo non fa nulla? Rimane «una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all'esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo». *Repetita iuvant.*

michele.ainis@uniroma3.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA